

Gli Statuti della Repubblica fiorentina del 1355 in volgare, 3 voll., Firenze, Olschki, 2023 (I, *Statuto del Capitano del Popolo*; II, *Statuto del Podestà*, a cura di Federico Bambi, Francesco Salvestrini, Lorenzo Tanzini; III, *Indici*, a cura di F. Bambi, P. Gualtieri)

I motivi di interesse intorno alla pubblicazione del volgarizzamento degli Statuti di Firenze del 1355 sono molteplici. Il primo è naturalmente quello legato all'intrinseco valore di un documento storico di eccezionale valore, che si offre agli studiosi per una pluralità di percorsi di ricerca nell'ambito più generale della storia medievale. Trattandosi di statuti, a maggior ragione di una delle città più importanti dell'Europa del tempo, si riflettono aspetti di storia istituzionale, di politiche di governo e di economia politica, di vita sociale nei suoi aspetti materiali e civili. Considerando i temi cari alla nostra rivista, non minore rilevanza va alla ricchezza di dati e informazioni che gli statuti offrono per la storia delle campagne, dall'approvvigionamento alimentare alle norme che regolavano contratti, rapporti di lavoro, commercio. Sempre in questa linea anche nuove sensibilità per la storia ambientale trovano ampi punti di lavoro, dal momento che gli statuti di quest'epoca costituiscono una fonte rilevante per la gestione di risorse ambientali e fonti energetiche, oltre alle forme di adattamento e risposta alle emergenze del secolo della crisi, come calamità, carestie ed epidemie.

Rimanendo sul piano generale, il secondo motivo di interesse della pubblicazione degli statuti fiorentini del 1355 deriva dal loro volgarizzamento. Nel Trecento altre città si erano mosse in questa direzione, innanzitutto Siena con il *Costituto* del 1309-10 al tempo dei Nove, e poi Venezia e Perugia. Grazie ai saggi introduttivi dei curatori viene ricostruita non solo la tradizione codicologica, ma anche l'intero iter di revisione della legge fondamentale della Repubblica, dall'incarico conferito a Tommaso di ser Puccio da Gubbio per l'organico riordinamento normativo in lingua latina alla stesura in volgare affidata ad Andrea Lancia, autore del volgarizzamento dello statuto del Podestà e supervisore di quello del Capitano del Popolo.

Il terzo motivo di interesse è quello di portare i lettori nel cuore della storia di Firenze, attraverso l'edizione critica degli statuti, Podestà e Capitano del Popolo, e gli

ampi saggi¹ che i curatori dedicano al «contesto storico-politico» e alla «matrice culturale» (F. Salvestrini); alle «fonti, novità, questioni» della nuova redazione statutaria (L. Tanzini); alla lingua e al *Vocabolario* dell'Accademia della Crusca (F. Bimbi).

Attingendo alla ricchezza dei contributi dei curatori – senza naturalmente nessuna pretesa di esaurirne le sollecitazioni – mi soffermerò su alcuni aspetti che toccano più da vicino la storia fiorentina e il mondo delle campagne allo specchio degli statuti.

Le due redazioni statutarie a cavallo della metà del Trecento, 1322-25² e 1355, racchiudono tre decenni caratterizzati da eventi significativi per la storia di Firenze. Come ricorda Salvestrini si tratta della grande alluvione del 1333, delle carestie del 1328-30 e del 1345-47, della signoria e della seguente cacciata del duca d'Atene Gualtieri di Brienne del 1342-43, della bancarotta di compagnie finanziarie sempre tra gli anni Trenta e Quaranta, delle guerre di quegli anni, per non parlare dell'epidemia raccontata dal Villani del 1340 e della Peste Nera del 1348. Sul piano istituzionale l'iniziativa di riordinare le leggi fondamentali del Comune riflettevano non solo una necessità pratica di sistematizzazione del quadro normativo, ma assumeva, come in altre città nel corso del Trecento, un «significato, anche simbolico, di manifesti politici per le autorità municipali»³. I nuovi statuti restituiscono così gli indirizzi che si andavano consolidando in quegli anni, lasciando trasparire le scelte politiche all'interno di un «disegno globale di autorappresentazione delle istituzioni cittadine»⁴, oltre a mostrare i segni evidenti del processo di formazione dello stato territoriale fiorentino. Più nello specifico sono molti gli aspetti economici e sociali che i nuovi statuti regolavano anche in conseguenza degli eventi poc'anzi ricordati. In particolare lo Statuto del Capitano del Popolo conteneva molte norme relative all'approvvigionamento alimentare e all'annona, recependo al suo interno, quasi per intero, lo Statuto del Biado del 1348. Proseguendo nel confronto delle due serie statutarie, Tanzini evidenzia anche l'intento di «regolamentazione del mondo dell'economia», oltre alle minuziose norme relative ai lavoratori salariati e agli artigiani, anche in questo caso un tratto comune delle normative successive allo shock demografico della Peste.

A proposito dei lavoratori della terra, alcune rubriche dello Statuto del Capitano del Popolo recuperano direttive dello Statuto del Biado, come le norme per contrastare la trasgressione dei patti e l'abbandono dei poderi⁵, il divieto di lavorare a opera senza licenza⁶, la diversificazione durante l'anno delle tariffe per le giornate di lavoro⁷.

¹ F. SALVESTRINI, «*Patria degna di trïumfal fama*». Il contesto storico-politico e la matrice culturale degli statuti fiorentini del 1355, in *Gli statuti della repubblica fiorentina del 1355 in volgare*, Firenze 2023, vol. I, pp. 3-78; L. TANZINI, *La redazione statutaria del 1355: fonti, novità, questioni*, ivi, pp. 79-107; F. BAMBI, *Gli statuti, la lingua e il Vocabolario*, ivi, pp. 109-124.

² *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze 1999: I, *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25*; II, *Statuto del Podestà dell'anno 1325*.

³ SALVESTRINI, «*Patria degna di trïumfal fama*», cit., p. 31.

⁴ TANZINI, *La redazione statutaria del 1355*, cit., p. 97.

⁵ Statuto del Capitano del Popolo (1355), Libro I, CXLIH (CXIV) *Che i lavoratori non rinuntino ale conductioni di poderi*.

⁶ Ivi, CLVI (CLVII) *De' lavoratori che non debbano allogare l'opere loro overo le mercedi a dì*.

⁷ Ivi, CLVII (CLVIII) *De' salari i quali debbano essere tolti per li lavoratori dele loro opere prestate e di quelle che presteranno*.

Come è noto i dettati statutari integrano la storia del contratto di mezzadria⁸, che specialmente negli anni successivi alla Peste Nera mostra una significativa evoluzione legata alle condizioni favorevoli per i lavoratori a causa della scarsità di manodopera a fronte delle quali la normativa interveniva a tutela dei proprietari cittadini⁹.

Per quanto riguarda i flussi di approvvigionamento di beni essenziali alla città sono significative alcune rubriche dello Statuto del Podestà, come ad esempio la norma che riguardava la salvaguardia di chiunque portasse o facesse portare generi essenziali per la vita della città: erano considerati «grano, biado, vino, fave, ceci et legne da ardere o lino o carni salvagine o bestie da mangiare o alcune cose da mangiare», con una ulteriore specificazione nella rubrica successiva, ovvero «biado, vino, olio, legume, civaie o alcune altre cose da bere o da mangiare o legne o carboni o stipa»¹⁰ (si noti la precisa articolazione del combustibile).

A proposito di servizi di interesse pubblico, oltre all'inserimento nel primo Libro del Podestà degli ordinamenti dell'ufficio del fuoco, numerose sono le norme che regolano la gestione dell'Arno, sia per i trasporti fluviali, sia per la prevenzione dalle alluvioni¹¹. In una prospettiva di ecologia urbana rivestono un certo interesse le norme tese a prevenire non solo i danni derivanti dai residui di macellazione in città¹², ma anche tutte le azioni o attività che appestavano le vie con rifiuti maleodoranti, come «aqua puzolente» oppure «arti et altre cose delle quali nasce puzo»¹³.

Merita inoltre un'attenzione particolare la questione del volgarizzamento. Salvestrini ne illustra i motivi ufficiali – rendere accessibili le leggi –, sottolineando anche che si trattava di «un'operazione di immagine rivolta più al ceto dirigente stesso e ai suoi interlocutori italici che non alla totalità della cittadinanza fiorentina»¹⁴. Resta comunque il significato di comunicazione politica, che accreditava i governanti anche attraverso l'uso della lingua vicina all'oralità. Dal punto di vista della redazione statutaria, l'operazione di traduzione costituiva, come osserva Tanzini, un «filtro unificante» che, allora come oggi, conferisce l'effetto di un «corpus unitario, con caratteri del tutto omogenei e organici, la cui differenza dal resto del tessuto normativo municipale era enfatizzata dal comune lessico del volgarizzatore»¹⁵. Certo è che questi statuti costituiscono una fonte notevolissima per la storia della lingua e del parlato,

⁸ *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, II, *Contado di Firenze, secolo XIII*, a cura di O. Muzzi e M.D. Nenci, Firenze 1988.

⁹ L'edizione dei contratti senesi beneficia di un arco di tempo più lungo, giungendo sino al XV secolo: *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Contado di Siena. Sec. XIII-1348*, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze 1987; III, *Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510*, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992.

¹⁰ Statuto del Podestà (1355), Libro III: IV *Che coloro che recheranno grano o biada et altra vittuaglia sieno sicuri*; LVI *Della pena di chi impedirà coloro che recheranno vittuaglia alla cittade di Firenze*.

¹¹ Ivi: CCII *Che non si facciano mulina o pescaie nel fiume d'Arno se non infra certi luoghi*.

¹² Statuto del Capitano de Popolo (1355), Libro I (già nello Statuto del Biado): LXXXVIII (LXXXV) *Di non scorticare nele vie* [in particolare «buoi, vitelle, castroni, becchi, capre, pecore»]; LXXXV (LXXXVI) *Di avere la fongnia* [relativamente a «ciascuno beccaio, scorticatore, isvenatore ovvero occiditore di bestie»].

¹³ Statuto del Podestà (1355), Libro III: CVII *Della pena di colui che gitterà aqua di molticcio nella via publica*; CVIII *Della pena di chi gitterà aqua puzolente o fracida in via publica*; Libro IV: (LXXXVII) *Di costringere coloro che avranno cessi o aquai che li chiudano*; (CX) *Di non fare nella cittade o altri certi luoghi arti et altre cose delle quali nasce puzo o fiato et non farlevi o tenere quelle cose*.

¹⁴ SALVESTRINI, «*Patria degna di triumfal fama*», cit., p. 65.

¹⁵ TANZINI, *La redazione statutaria del 1355*, cit., p. 84.

comprese le varietà non fiorentine che emergono nella traduzione dello statuto del Capitano del Popolo, per il quale Andrea Lancia si limitò al compito di supervisore sebbene, afferma Bambi, «con occhio lontano e disattento»¹⁶. Va tuttavia aggiunto che il glossario compilato dallo stesso Bambi¹⁷ offre uno strumento essenziale per la categorizzazione e interpretazione del lessico giuridico alla luce degli Statuti fiorentini, che tra l'altro vede numerose voci attinenti al mondo delle campagne¹⁸.

In conclusione, l'ampiezza del contenuto e la lingua di questi statuti, qui solo brevemente accennata, rappresentano un materiale di studio e di ricerca oserei dire inesauribili, offerti agli studiosi grazie al lavoro dei curatori, dell'editore Olschki e della Deputazione di storia patria per la Toscana.

PAOLO NANNI

¹⁶ BAMBI, *Gli statuti*, cit., p. 120.

¹⁷ F. BAMBI, *Le parole degli statuti. Indice-glossario*, in *Gli statuti*, cit., vol. III, pp. 3-231.

¹⁸ Solo a titolo d'esempio, si vedano le seguenti voci incluse nel glossario: affittaiolo; affittare; affitto; allogagione; allogare; bestie; biadaio; biade, biado; colonia; colono; grascia; lavoratori; lavorio; livellario; livello; opera; patto; poderi; possessioni; soccio; trecca, treccole, treccolo, treccone.